

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Organizzazione di volontari denominata ORGANIZZAZIONE EUROPEAVIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE – GENOVA, che in seguito sarà chiamata Organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, l'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale attribuisce la qualifica di "Organizzazione di volontariato", e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" ed i dati riguardanti la "registrazione regionale" costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in GENOVA in VIA RONCHI 33/37 Cap 16155 Codice Fiscale n° 95052080108.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la Sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni anche in altre località della Regione Liguria e nel territorio nazionale.

ART. 2 - SCOPI

L'Organizzazione EUROPEA VIGILI del FUOCO - VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE - GENOVA senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti opera per:

1. Tenere vivi i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
2. Tutela e valorizzazione del territorio, della natura e ambiente, con particolare riferimento alle **ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE;**
3. Istruzione
4. Formazione
5. Assistenza
6. Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche.

Per il proseguimento, in via esclusiva di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità istituzionali indicate nel successivo Art. 3.

ART. 3 – FINALITA'

L'Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

promuovere tutte quelle iniziative atte a cementare i vincoli di amicizia tra i Vigili del Fuoco in servizio e a riposo, nonché tra organismi e sodalizi aventi scopi affini; contribuire alla tutela della sicurezza ed incolumità della comunità locale, con interventi diretti, specie in caso di calamità naturali; alla protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e delle persone, alla conservazione del patrimonio storico ed artistico; all'attività di informazione, di formazione ed assistenza dei cittadini anche tramite appositi corsi.

Tutto quanto realizzato all'occorrenza in collaborazione con i competenti organi della Regione Liguria, degli Enti locali e del Dipartimento della Protezione Civile. Al fine di svolgere le proprie attività

L'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – TIPO DI ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, opera a scopi di solidarietà e le prestazioni degli aderenti e le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Nel caso di intervento richiesto dagli organi competenti, come pure nel corso di esercitazioni organizzate dagli stessi o dalla Organizzazione gli aderenti sono assicurati secondo le Leggi vigenti.

ART. 5 – ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE

Sono aderenti alla Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (**fondatori**) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione (**ordinari**).

L'interessato deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e la stessa verrà dal Consiglio stesso deliberata a maggioranza di 2/3 i componenti.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di “**sostenitori**” che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare “**aderenti onorari**” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto all'Ente oppure dall'Istituzione interessata.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell'aderente, con atto motivato preso a maggioranza dei 2/3 i componenti.

Contro tale decisione l'aderente è ammesso il ricorso al **Collegio dei Garanti**, se nominato, o all'assemblea degli aderenti, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione. Lo stesso dicasi per l'aspirante escluso.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Organizzazione:

1. Per dimissioni volontarie;
2. Per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
3. Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
4. Per decesso;
5. Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
6. Per persistente violazione degli obblighi statutari.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti devono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, la propria attività, che non può essere retribuita neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti e preventivamente approvati dall'assemblea.

Essi devono inoltre essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, per la partecipazione alle attività associative, preventivamente concordate, specificatamente riguardanti il settore di competenza.

A tal fine sono tenuti in ogni caso all'addestramento ed all'aggiornamento tecnico e personale per assicurare la migliore efficienza del proprio servizio

Gli aderenti sono tenuti inoltre ad osservare il presente statuto ed il regolamento, nonché le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, a mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'organizzazione, a versare la quota associativa che è annuale non trasferibile né restituibile in caso di decesso, recesso o espulsione; la quota associativa deve essere versata almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno diritto:

1. Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta.
2. Di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
3. Di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
4. Di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
5. Di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

ANTINCENDIO BOSCHIVO

Al volontario impiegato in attività addestrativa o durante un intervento di spegnimento di incendi boschivi è garantita copertura assicurativa contro gli infortuni malattia e responsabilità civile..

Il volontario deve fare obbligatoriamente una visita medica, e ha diritto a:

1. Tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Presidente dell'organizzazione, a seguito di visita medica di validità quadriennale di per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e di validità annuale per i volontari di età superiore ai 60 anni.
2. Una prima attrezzatura messa a disposizione presso la sede.
3. Una attrezzatura personale completa, 10 ore di addestramento di prevenzione e servizio radio saranno considerate pari ad un'ora di servizio in attività di spegnimento degli incendi, fino ad un massimo di 5 ore; 5 ore di attività di pulizia dei boschi e dei relativi sentieri o attività ausiliaria sul fuoco saranno considerate pari ad un'ora di servizio in attività di spegnimento degli incendi.

PROTEZIONE CIVILE

1. Un'attrezzatura personale affidata ad inizio di ogni intervento è da restituire al termine dello stesso.
2. Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente dell'Organizzazione.
3. 5 ore di addestramento saranno considerate al pari di un'ora di intervento fino a un massimo di 30 ore.
4. Al volontario impiegato in attività addestrativa o durante un intervento di Protezione Civile, ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. dell'08/02/2001 n.194, è garantito:
 - a. La copertura assicurativa contro gli infortuni, malattia e responsabilità civile;
 - b. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
 - c. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

1. Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
2. Versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
3. Svolgere le attività preventivamente concordate;
4. Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione;
5. *Durante lo spegnimento degli incendi boschivi attenersi alle disposizioni impartite dal Corpo Forestale, in quanto, per ogni attività espletata, le Unità Operative, devono operare coordinate dai Centri Operativi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato.
6. *Rendere noto in caso di incendi al Corpo Forestale dello Stato, oppure in caso di interventi di protezione civile al Sindaco e alle autorità preposte.

L'Appartenente all'Organizzazione quale è stata consegnata l'attrezzatura si impegna a:

1. Ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione incendi e per eventuali altri interventi per le quali l'Organizzazione è chiamata ad operare.
2. Ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione.
3. A mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli ed a informare tempestivamente e per iscritto l'Organizzazione in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc. ...
4. A restituire l'attrezzatura, vestiario, tessere e, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'Organizzazione come da documento firmato all'atto dell'iscrizione.
5. Ad osservare, nell'uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui alla Legge 626/94 e successive modifiche.
6. A depositare l'attrezzatura avuta in consegna presso la sede dell'Organizzazione qualora non sia stata assegnata in uso.

RADIAZIONE

1. In caso di non partecipazione per più di sei mesi consecutivi ad ogni attività dell'Organizzazione, l'appartenente alla medesima deve darne congrua giustificazione al Presidente o al Responsabile Operativo.
2. Qualora detta giustificazione non risulti fondata, a motivato insindacabile giudizio del C.d.A., il socio in questione, verrà dimissionato o riammesso in servizio.

PROCEDURE ANTINCENDIO BOSCHIVO

L'Organizzazione di Protezione civile ha reperibilità, nei modi e nei tempi comunicati alle autorità preposte all'attivazione, 24 ore su 24.

1. L'unità operativa di intervento, che deve essere necessariamente costituita da almeno 5 persone e nella quale deve essere presente almeno un Caposquadra, è attivata dal Presidente o dal Responsabile Operativo che ne dà comunicazione al Centro Operativo Provinciale o Regionale.
2. Il Presidente o il responsabile operativo può altresì attivare l'unità operativa di intervento al di fuori della propria competenza territoriale, al solo fine di assicurare il necessario coordinamento e previo assenso del Centro Operativo Provinciale o Regionale.
3. Il componente dell'Organizzazione comunque allertato, informa il Presidente o il Responsabile Operativo che attiva l'unità operativa di intervento.
4. Il componente dell'Organizzazione cui previene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa il Presidente o il Responsabile Operativo e il Corpo Forestale dello Stato.
5. I componenti quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricevere disposizioni dal più alto grado del Corpo Forestale dello Stato, presente sul posto che assume la direzione delle operazioni di spegnimento.

PROTEZIONE CIVILE

1. L'unità operativa di intervento, tra cui un caposquadra è attivata in caso di necessità dal Presidente o dal Responsabile Operativo che ne dà comunicazione al servizio di Protezione Civile della Regione. Può essere altresì attivata direttamente da quest'ultimo in caso di eventi di particolare rilevanza.
2. Il componente dell'Organizzazione comunque allertato informa il Presidente o il Responsabile Operativo incaricato.
3. I componenti, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell'espletamento dei compiti assegnati.

ART. 7 – SONO ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'Assemblea degli Aderenti;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia:

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Il Collegio dei Garanti.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli Aderenti rappresenta l'universalità degli aderenti in regola col pagamento delle quote sociali, e le sue deliberazioni prese in conformità al Codice Civile, alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli aderenti allorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci, deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 degli aderenti e su richiesta del consiglio direttivo, ogni volta se ne ravvisi la necessità (ART. 20 C.C.).

L'Assemblea ordinaria degli aderenti è convocata dal Presidente dell'Organizzazione su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata al domicilio dell'aderente, oppure con l'avviso affisso all'interno della sede almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere la data, l'ora, ed il luogo oltre l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria degli aderenti è convocata in prima e in seconda convocazione. In prima convocazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli aderenti.

In seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano i bilanci e la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo questi non partecipano alla votazione.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria delibera: sul bilancio consuntivo e preventivo, approva i programmi annuali della attività e il piano di formazione e aggiornamento degli aderenti; elegge tra i propri componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, approva il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo; decide in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli aderenti e l'Organizzazione, delibera su quanto altro le compete per Legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il Segretario redige e custodisce il verbale nell'apposito libro.

Ogni aderente dell'organizzazione può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea straordinaria convocata dal Presidente, delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo dell'Organizzazione con le modalità e le maggioranze indicate rispettivamente al 2° e 3° comma dell'art. 21 del C.C.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto nella sede dell'Organizzazione ed ogni aderente ha diritto di consultazione e di trarne copia.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri, tutti eletti dall'assemblea degli aderenti.

I membri del Consiglio restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente:

1. Dall'Assemblea con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aderenti in caso di atti contrari al presente statuto;
2. Per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
3. Su richiesta del presidente, approvata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica per il periodo residuo del mandato del consigliere sostituito. Tale subentro viene ratificato alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente dell'Organizzazione e nomina al suo interno, il Vice Presidente; il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta almeno due giorni prima tramite lettera r.r. oppure a mezzo telefax, almeno 1 volta a trimestre ovvero su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{5}$ dei suoi membri; esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente, non è ammessa la delega, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo redige il regolamento che regola la vita interna dell'Organizzazione, approvato dall'assemblea degli aderenti per la sua efficacia.

Il Segretario collabora con il Presidente alla formazione dei programmi al disbrigo delle pratiche correnti, e compila i verbali d'assemblea e del Consiglio Direttivo, verbali che sono a disposizione degli aderenti per la consultazione presso la sede dell'Organizzazione.

I Consiglieri collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità del gruppo, secondo le disposizioni che vengono impartite dal Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Organizzazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili inoltre:

1. Controlla e gestisce il patrimonio dell'Organizzazione;
2. Controlla la regolare tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia;
3. Redige annualmente il bilancio o rendiconto, la situazione patrimoniale, economico-finanziaria entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, con distinzione tra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, da sottoporre all'Assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo verso cui è direttamente responsabile;
4. Relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio Direttivo con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.

Il Consiglio Direttivo:

1. delibera l'accettazione e la nomina degli aderenti, nonché la loro eventuale esclusione secondo quanto previsto all'Art. 4 del presente Statuto;
2. presenta all'Assemblea Ordinaria il programma delle attività da svolgere durante l'anno sociale;
3. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
4. nomina aderenti onorari coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nel campo della Protezione Civile. Di tale nomina viene data comunicazione all'assemblea per la ratifica;
5. Predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo con la situazione patrimoniale economica e finanziaria. Tutta la documentazione sarà depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea degli aderenti.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, dirige l'organizzazione e rappresenta, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi degli aderenti che nei riguardi dei terzi, con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni e contratti che impegnano l'Organizzazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza prende decisioni urgenti, comunicandole al Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima seduta successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo in tutte le mansioni ed attribuzioni a lui delegate all'occorrenza dal Presidente medesimo. (Solo con delega scritta.)

ART. 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non aderenti; essi restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. Tra i compiti principali il collegio, che elegge tra i suoi membri un Presidente, e sorveglia la gestione economica e finanziaria della organizzazione, riferisce in merito all'Assemblea, certifica il bilancio e ne redige la relazione di accompagnamento.

In caso di dimissioni o decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme previste dall'Art. 9.

ART. 12 – COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio dei Garanti:

1. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra membri degli organi e tra organi stessi;
2. giudica "ex bono et equo" senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 13 – PATRIMONIO DELLA ORGANIZZAZIONE

Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

1. da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate sono costituite da:

1. contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;

6. rimborsi derivati da convenzioni;
7. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
9. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
10. ogni altro provento, anche derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo: eventuali residui attivi che derivino dalla gestione annuale dell'Organizzazione non possono essere in alcun modo suddivisi tra gli aderenti ma, devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Per lo scioglimento dell'Organizzazione è necessaria la maggioranza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli aderenti all'Organizzazione.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, ed il patrimonio netto, che residua dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni di Volontariato operanti in identico modo od analogo settore e comunque in conformità alla normativa vigente.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

L'Organizzazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme di Legge in materia.

Il presente Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art.12 e segg. delle preleggi al Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alla legislazione regionale sul volontariato.

Esente da imposta di bollo e di registro ex Art. 8 Legge 266/91.

Numero 43.313 del Repertorio
Numero 9.520 della Raccolta

Atto Ricognitivo di Associazione Repubblica Italiana

Il sei dicembre duemilatre.

In Valenza, nel mio studio in Piazza Gramsci civico numero quattordici B, al piano quarto.

Avanti a me ALDO IVALDI, Notaio in Valenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattavi dai comparenti, che hanno i requisiti di legge, e con il mio consenso,

sono comparsi i signori

BEDINI FLAVIO, nato a Polinago il 27 luglio 1940, domiciliato a Genova in Via Ungaretti n° 90, pensionato, codice fiscale BDNFLV40L27G789H,

RICCOBALDI CORRADINO, nato a La Spezia il 5 gennaio 1952, domiciliato a Genova, in Via Vesuvio n° 55, pensionato, codice fiscale RCCCRD52A05E463F,

REPETTO SARA, nata a Lerma il 26 marzo 1937, domiciliata a Genova, in Via Ungaretti n. 90, casalinga, codice fiscale RSA37C66E543B,

BEDINI ORIETTA nata a Ovada il 13 giugno 1968, domiciliata a Genova, in Via Ungaretti n. 90, impiegata, codice fiscale BDNRTT68H53G197B,

GENZONE GIORGIO, nato a Genova il 29 maggio 1957, domiciliato a Torriglia, in località Vignale n. 1, impiegato, codice fiscale GNZGRG57E29D969S,

DELORENZI FRANCESCO, nato a Grogno il 9 luglio 1940, domiciliato a Genova, in Via Opisso n. 276, pensionato, codice fiscale DLRFNC40L09E188O,

LOMBARDI MAURO ROBERTO, nato a Valenza il 27 maggio 1950, domiciliato a San Salvatore, in frazione Valdolenga n. 111, ritirato dal lavoro, codice fiscale LMBMRB50E27L570G.

Quali comparenti, cittadini Italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono

che con scrittura privata del 30 giugno 2003, registrata a Valenza l'11 luglio 2003, serie 3, al numero 572, è stato costituito il Distaccamento di Genova della " ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-GENOVA ";

-che la Regione Liguria, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ha richiesto atto ricognitivo dell'atto costitutivo redatto da Notaio.

Tutto ciò premesso

E confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, nella loro qualità di associati della predetta associazione " ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-GENOVA " Distaccamento di Genova intendendo riprodurre l'atto costitutivo mediante atto pubblico convengono quanto segue:

1) E' costituita fra essi comparenti una associazione, a norma dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, avente la denominazione "ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-GENOVA.

2) L'associazione ha sede in Genova, in Via Ronchi n. 33-37.

3) L'associazione si propone:

-tenere vivi i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;-tutela e valorizzazione del territorio, della natura e ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile;

-istruzione;

-formazione;

-assistenza;

-tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche.

4) I comparenti nominano quali componenti del primo Consiglio Direttivo in carica fino al 30 giugno 2006 i signori: Bedini Flavio-Riccobaldi Corradino-Repetto Sara-Bedini Orietta-Genzone Giorgio-Delorenzi Francesco-Lombardi Mauro Roberto;

vengono nominati Presidente il signor Bedini Flavio, vicepresidente la signora Bedini Orietta e tesoriere il signor Genzone Giorgio.

5) I comparenti stabiliscono inoltre, essendo organi facoltativi, di non procedere, per il momento, alla nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei garanti.

7) L'associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto che, omessane la lettura ad istanza dei comparenti che dichiarano di ben conoscerlo, sottoscritto dagli stessi e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A".

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione con il presente atto costituita al presente atto si applica l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991 numero 266.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti i quali a mia domanda lo approvano e quindi con me Notaio lo sottoscrivono.

L'atto stesso, scritto in parte a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, occupa quattro pagine di un foglio, fin qui.

F.to Bedini Flavio-Riccobaldi Corradino-Repetto Sara-Bedini Orietta-Genzone Giorgio-Delorenzi Francesco-Lombardi Mauro Roberto;

Firmato davanti al Notaio Ivaldi Aldo in Valenza Alessandria il 6 Dicembre 2003, da Bedini Flavio-Riccobaldi Corradino-Repetto Sara-Bedini Orietta-Genzone Giorgio-Delorenzi Francesco-Lombardi Mauro Roberto.